



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 3120 /I/CPGT

Delibera n. 493/2026

Il Consiglio nella seduta del 15.04.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere C.M. FERRI;

richiamata la delibera consiliare n. 326 del 03/03/2026, con la quale è stato dichiarato deserto un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di n. 2 GT presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Arezzo**, con contestuale cessazione dell'applicazione del giudice **Francesco CERCOLA**, in regime di prorogatio nelle more dell'esito del bando:

vista la nota acquisita con prot. 3120 del 17/03/2026, con la quale il **dott. Francesco CERCOLA**, Giudice Tributario titolare presso la Corte di Giustizia di primo grado di Viterbo, ha prodotto domanda tardiva di partecipazione all'interpello bandito con la deliberazione n.1479 del 16.12.2025 ed esitato come sopra;

considerato che la **Corte di Giustizia Tributaria di Viterbo** ha rilasciato in pari data il nulla osta all'applicazione non esclusiva del dott. **Francesco CERCOLA** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Arezzo**;

considerato il permanere della necessità della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Arezzo** di sopperire alla carenza di organico, e constatato che non vi sono cause ostative all'applicazione di cui trattasi;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni n. 6 del 10/12/2024 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

Per quanto in motivazione,

- l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Arezzo**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, del **dott.**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Francesco CERCOLA con la carica di **GT**, **con decorrenza dal 20/04/2026** in considerazione delle esigenze della Corte di Giustizia.

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Il Presidente, prima di effettuare eventuali applicazioni interne ad altre sezioni dei componenti assegnati con la presente delibera, avrà cura di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni in essere, interne ed esterne e in tutte le sedi ove ognuno presta servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Arezzo**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione.

LA PRESIDENTE
Firmatario1